



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

REGOLAMENTO IN MATERIA DI START UP DELL'UNIVERSITÀ DI TRENTO

Emanato con D.R. n. 899 del 2 dicembre 2020

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali	2
Art. 1 – Finalità e ambiti di applicazione	2
Art. 2 – Definizioni	2
Titolo II – Requisiti e procedura per la richiesta di accreditamento	3
Art. 3 – Forma giuridica di Start up, Start up di ricerca, Start up studentesca.....	3
Art. 4 – Requisiti di accreditamento delle società Start up, Start up di ricerca e Start up studentesca	3
Art. 5 – Composizione della compagine societaria	5
Art. 6 – Processo di Accreditamento e costituzione	5
Art. 7 – Durata dello status di Start up, di Start up di ricerca e di Start up studentesca accreditata dall'Università.....	7
Art. 8 – Composizione e compiti della Commissione Start up	7
Art. 9 – Condizioni di partecipazione dei soci proponenti	7
Art. 10 – Ruoli nell'ambito di Start up, start Up di ricerca e Start up studentesca per il personale dell'Università.....	8
Titolo III - Rapporti con l'Università	9
Art. 11 – Partecipazione dell'Università al capitale sociale	9
Art. 12 – Autorizzazione all'utilizzo di segni distintivi.....	9
Art. 13 – Servizi, risorse e agevolazioni.....	10
Art. 14 – Tutela della proprietà intellettuale	11
Art. 15 – Conflitto di interessi.....	11
Titolo IV – Disposizioni finali e transitorie	12
Art. 16 - Entrata in vigore e abrogazioni	12
Art. 17 – Rinvii.....	12

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambiti di applicazione

1. L'Università di Trento, come previsto dagli articoli 2 e 34 del proprio Statuto, incentiva il trasferimento dei risultati tecnico-scientifici tramite iniziative imprenditoriali accademiche, al fine di valorizzare i risultati della ricerca sviluppata in Ateneo.
2. L'Università di Trento può individuare soggetti giuridici e/o strutture di riferimento con cui mantenere stretta collaborazione per la progettazione, implementazione e gestione delle iniziative di supporto allo sviluppo dell'imprenditorialità innovativa.
3. Il presente Regolamento si applica nel rispetto di quanto previsto dal DM 10 agosto 2011 n. 168 (G.U. 17.10.2011).

Art. 2 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
 - per Università: l'Università di Trento;
 - per Start up: ogni iniziativa imprenditoriale avente come scopo lo sviluppo, la produzione e la



Regolamento in materia di Start up dell'Università di Trento

- commercializzazione di beni e servizi innovativi derivanti da risultati della ricerca dell'Università a cui il proponente abbia contribuito e alla quale l'Università può partecipare in qualità di socio;
- per Start up di ricerca: ogni iniziativa imprenditoriale avente come scopo lo sviluppo precompetitivo di prodotti e servizi innovativi derivanti da risultati della ricerca dell'Università a cui il proponente abbia contribuito e alla quale l'Università può partecipare in qualità di socio;
 - per Start up studentesca: ogni iniziativa imprenditoriale che nasce durante il percorso formativo in Università di studenti di corso di laurea o dottorato di ricerca e la cui strategia di business si basa su beni e servizi innovativi ideati e sviluppati valorizzando le conoscenze e le competenze acquisite;
 - per Soci proponenti: i soggetti di cui all'art. 4 che possono proporre agli organi competenti dell'Università l'accREDITAMENTO di società quali Start up, Start up di ricerca e Start up studentesca dell'Università di Trento;
 - per Soci partecipanti: i soggetti che partecipano al capitale della Start up, della Start up di ricerca o Start up studentesca;
 - per Team imprenditoriale: i soci proponenti ed eventuali soggetti, anche esterni all'Università di Trento (persone fisiche e/o giuridiche) che intendano dare avvio ad un progetto imprenditoriale;
 - per Prestatori d'opera: i soggetti che svolgono attività lavorativa, retribuita o gratuita, a favore della Start up, della Start up di ricerca o della Start up studentesca;
 - per Personale universitario: il personale dipendente appartenente ai ruoli della prima fascia, della seconda fascia e dei ricercatori universitari;
 - per Commissione Start up (di seguito Commissione): l'organo, composto secondo quanto previsto al successivo art. 8, con competenze connesse a quelle previste dal presente regolamento;
 - per Beni Immateriali: ogni risultato utile derivante da attività di ricerca che abbia valore patrimoniale e sia suscettibile di un diritto di esclusiva, tra cui le invenzioni industriali, i modelli di utilità, disegni, modelli industriali, le nuove varietà vegetali, il know-how, i marchi, il software, le banche di dati, come individuato dalla vigente normativa nazionale, europea e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, così come definiti nel "Regolamento in materia di proprietà intellettuale dell'Università di Trento".

TITOLO II – REQUISITI E PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO

Art. 3 – Forma giuridica di Start up, Start up di ricerca, Start up studentesca

1. Le Start up, le Start up di ricerca e le Start up studentesche possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica. Ogni tipologia di start up deve essere costituita esclusivamente nella forma di società a responsabilità limitata quando l'Università vi partecipi in qualità di socio.
2. Nel caso in cui si intenda trasformare una Start up di ricerca in Start up, ciò potrà avvenire solo se sono presenti come soggetto proponente uno o più docenti oppure uno o più dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo dell'Università. La start up potrà mantenere la stessa forma giuridica purché abbia caratteristiche coerenti con quanto previsto dalle norme del presente regolamento. La start up dovrà invece assumere la forma giuridica prevista dal precedente comma 1 se partecipata dall'Università, così come previsto dal successivo articolo 11.

Art. 4 – Requisiti di AccredITAMENTO delle società Start up, Start up di ricerca e Start up studentesca

1. L'Università individua i seguenti come requisiti necessari per considerare una società Start up, Start up di ricerca o Start up studentesca dell'Università:



Regolamento in materia di Start up dell'Università di Trento

- a. l'impresa - nel caso di Start up - nell'esecuzione della propria attività di business, deve prevedere lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di beni e servizi innovativi derivanti da risultati della ricerca dell'Università a cui il proponente abbia contribuito e alla quale l'Università può partecipare in qualità di socio;
- b. l'impresa - nel caso di Start up di ricerca - nell'esecuzione della propria attività di business, deve prevedere lo sviluppo precompetitivo di prodotti e servizi innovativi derivanti da risultati della ricerca dell'Università a cui il proponente abbia contribuito e alla quale l'Università può partecipare in qualità di socio;
- c. l'impresa - nel caso di Start up studentesca- nell'esecuzione della propria attività di business, deve consistere nello sviluppo, nella produzione e/o commercializzazione di beni e servizi innovativi, ideati e sviluppati valorizzando le competenze acquisite in ambito universitario e/o i risultati delle attività di ricerca svolte in Università da studenti di corso di laurea o dottorato di ricerca dell'Università.
- d. l'attività e gli obiettivi dell'impresa non devono essere in concorrenza con le attività dell'Università e delle sue strutture, ivi comprese le attività di consulenza e ricerca per conto terzi di cui all'art. 66 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
- e. l'impresa deve essere costituenda o costituita da meno di 3 anni;
- f. l'accREDITAMENTO di una Start up può essere proposto dall'Università, ovvero da uno o più docenti o da uno o più dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo;
- g. l'accREDITAMENTO di una Start up di ricerca può essere proposto dall'Università, ovvero da uno o più: docenti, dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo, titolari di assegni di ricerca, laureati di laurea specialistica o magistrale che abbiano conseguito il titolo da meno di un anno, studenti di corsi di dottorato, dottori di ricerca che abbiano conseguito il titolo da meno di un anno, altri collaboratori che negli ultimi tre anni, sulla base di rapporti contrattuali con l'Università, abbiano svolto attività di ricerca per almeno due anni, collegata all'oggetto della Start up di ricerca;
- h. l'accREDITAMENTO di una Start up studentesca può essere proposto dall'Università, ovvero da uno o più studenti di corso di laurea o di dottorato di ricerca dell'Università;
- i. il piano di business pluriennale della Start up/Start up di ricerca/ Start up studentesca deve essere chiaramente identificato, dal punto di vista della sostenibilità tecnico economico-finanziaria, della capacità gestionale e imprenditoriale del team imprenditoriale, della potenzialità del mercato di riferimento, delle modalità di reperimento delle risorse complementari (umane, strumentali, finanziarie, proprietà intellettuale). Nel piano di business è necessario inserire le modalità di sfruttamento da parte della Start up/Start up di ricerca/ Start up studentesca dei Beni immateriali dell'Università e/o la valorizzazione delle attività di ricerca;
- j. deve essere chiaramente definito e regolato il rapporto tra l'impresa e l'Università di Trento (e le sue strutture), dal punto di vista dell'utilizzo di risorse e servizi dell'Università, così come previsto dal successivo art. 13;
- k. devono essere rispettate le norme e i regolamenti sull'incompatibilità della partecipazione del Personale universitario, Assegnisti e Dottorandi di ricerca a Start up, Start up di ricerca e Start up studentesca, così come previsto dal successivo art. 10;
- l. in caso di partecipazione dell'Università, vanno rispettati i requisiti definiti dall'Università per la partecipazione al capitale sociale delle Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca, di cui all'art. 11.



Art. 5 – Composizione della compagine societaria

1. Nel caso di Start up e Start up di ricerca la somma delle quote societarie dei Proponenti deve essere pari ad almeno il 30% del capitale sociale e sottostare alle condizioni previste al successivo art. 9.
2. Nel caso di Start up e Start up di ricerca, oltre ai Proponenti, possono partecipare all'iniziativa imprenditoriale anche:
 - a) soggetti fisici esterni all'Università, che non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità;
 - b) soggetti giuridici pubblici o soggetti giuridici privati, che non versino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.
3. Nel caso di Start up studentesca la somma delle quote societarie dei Proponenti deve essere pari ad almeno il 75% del capitale sociale e sottostare alle condizioni previste al successivo art. 9.
4. Nel caso di Start up studentesca, oltre ai Proponenti, possono partecipare all'iniziativa imprenditoriale anche soggetti fisici esterni all'Università, che non abbiano commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la loro integrità o affidabilità.

Art. 6 – Processo di Accreditamento e costituzione

1. La proposta di Accreditamento può essere avanzata da uno o più Proponenti.
2. La verifica dei requisiti al fine dell'avvio dell'iter di Accreditamento avviene a far data dalla presentazione all'Ufficio Valorizzazione e Impatto della Ricerca dei documenti necessari all'istruttoria della Commissione.
3. La proposta di Accreditamento viene inviata alla Commissione di cui al successivo art. 8 che, sentito il Consiglio del Dipartimento o il Centro di ricerca interdipartimentale che dovesse ospitare la nuova iniziativa, esprime proprio parere e sottopone la proposta al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico. La domanda di Accreditamento accompagnata dallo statuto e dai patti parasociali, deve essere corredata da un progetto imprenditoriale (business plan) contenente:
 - a) gli obiettivi;
 - b) il piano finanziario pluriennale;
 - c) le prospettive economiche e il mercato di riferimento;
 - d) l'esplicitazione degli aspetti innovativi del progetto e il legame con attività di ricerca o le competenze maturate grazie alla partecipazione ad iniziative promosse dall'Università;
 - e) le qualità tecnologiche e scientifiche del progetto;
 - f) la descrizione dei ruoli e delle mansioni dei professori e dei ricercatori coinvolti, con la previsione dell'impegno richiesto a ciascuno per lo svolgimento delle attività di start up, al fine di consentire al Consiglio di amministrazione di valutare la compatibilità con la disciplina appositamente definita dall'Università ai sensi del comma 9, dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - g) la composizione della compagine societaria secondo i criteri definiti all'art. 4 e 5, le modalità di una eventuale partecipazione al capitale dell'Università e la definizione della quota di partecipazione richiesta;
 - h) le modalità di sfruttamento dei Beni immateriali dell'Università e gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale, resi compatibili con la disciplina in materia prevista dall'Università;
 - i) l'eventuale richiesta di utilizzo di servizi e/o risorse dell'Università, di cui all'art. 13;
 - l) la definizione dei rapporti futuri con l'Università in termini di:



Regolamento in materia di Start up dell'Università di Trento

- derivazione del progetto imprenditoriale dalle competenze/ricerca sviluppate in Università;
- eventuali future collaborazioni.

La proposta di accreditamento come Start up di ricerca formulata dai soggetti di cui al precedente art. 4 comma 1 lett. g, con esclusione dei docenti e i dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo, dovrà essere corredata anche da una dichiarazione di supporto da parte di almeno un docente dell'Università. Tale dichiarazione deve attestare la rilevanza del contributo fornito dai proponenti al conseguimento dei risultati di ricerca di cui si propone lo sviluppo.

4. Il progetto imprenditoriale deve essere preventivamente approvato dal Consiglio del Dipartimento o del Centro di ricerca interdipartimentale a cui il/i Proponenti afferiscono/partecipano. Il Consiglio di ciascuna Struttura delibera in merito a:
 - a) riconoscimento di assenza di concorrenza/confitto di interessi con le attività della struttura e individuazione di eventuali sinergie con le attività imprenditoriali previste;
 - b) per il Dipartimento o il Centro di ricerca interdipartimentale di afferenza: compatibilità dell'impegno orario annuale previsto dai Proponenti all'interno della Start-up o Start-up di ricerca con il regolare svolgimento delle attività di ricerca e didattica, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento dell'Università in tema di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali;
 - c) se richiesto, disponibilità preliminare della struttura a concedere servizi e risorse.
5. Il Consiglio di amministrazione dell'Università, previo parere del Senato accademico, può autorizzare l'Accreditamento della nuova iniziativa deliberando a maggioranza assoluta dei suoi membri in merito a:
 - a) proposta di Accreditamento e costituzione di una società Start up, Start up di ricerca o Start up studentesca;
 - b) eventuale quota di capitale che risulti sottoscritta dall'Università;
 - c) assenza di conflitto di interessi e concorrenza tra le attività di impresa e i ruoli ricoperti dai Proponenti e le attività svolte nell'Università, avvalendosi di quanto definito nella delibera della Struttura di afferenza e partecipazione dei Proponenti;
 - d) servizi e risorse riconosciuti alla società da parte dell'Università.
6. Il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, delibera analizzando i seguenti documenti:
 - a) business plan;
 - b) parere della Commissione Start up;
 - c) delibere delle strutture di afferenza e appartenenza dei Proponenti.
7. Nel caso di Start up, Start up di ricerca o Start up studentesca partecipata dall'Università, quest'ultima ha diritto alla nomina di un consigliere di amministrazione e, nel caso sia previsto il Collegio sindacale, di un sindaco. Tali figure sono designate dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del Rettore. Il consigliere di amministrazione deve altresì riferire alla Commissione almeno una volta all'anno sull'attività della Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca.
8. Lo status di società Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca accreditata dall'Università è riconosciuto per le costituite società, assunta la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università, a decorrere dalla data di costituzione dell'impresa; per le società costituite da meno di 3 anni a decorrere dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell'Università.



Regolamento in materia di Start up dell'Università di Trento

9. Nell'istruttoria di accertamento del possesso dei requisiti richiesti di cui agli art. 4 e 5, l'Università può avvalersi del supporto di enti esterni con i quali sia stata sottoscritta apposita convenzione per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale dell'Università.

Art. 7 – Durata dello status di Start up, di Start up di ricerca e di Start up studentesca accreditata dall'Università

1. Lo status di Start up accreditata dell'Università non può avere durata superiore a 5 anni.
2. Lo status di Start up di ricerca accreditata dell'Università non può avere durata superiore a 3 anni e nel caso di trasformazione da Start up di ricerca a Start up, previsto all' art. 3 co. 2, la durata totale dell'accREDITAMENTO non può superare i 5 anni.
3. Lo status di Start up studentesca accreditata dall'Università può avere una durata massima di 3 anni prorogabile su richiesta della start up stessa di ulteriori 2 anni, posto che sussistano le condizioni previste all'art. 4 co.1 lett. c e all' art. 5 co. 3.

Art. 8 – Composizione e compiti della Commissione Start up

1. La Commissione è composta dal Presidente della Commissione in materia di diritti di proprietà intellettuale dell'Università, dai suoi membri e dal Dirigente competente per l'area del trasferimento tecnologico.
2. La Commissione può avvalersi anche del parere di esperti esterni nominati dal Presidente su proposta dei membri della Commissione stessa.
3. La Commissione è coadiuvata da un funzionario amministrativo, con funzioni di segreteria e supporto organizzativo.
4. La Commissione esercita le seguenti competenze:
 - a) esprime parere in merito alle richieste di AccredITAMENTO e costituzione di Start up, Start up di ricerca e Start up studentesca;
 - b) verifica per ogni proposta di Start up, Start up di ricerca e Start up studentesca l'assenza di conflitti di interesse tra gli scopi istituzionali dell'Università e le attività dell'impresa;
 - c) esprime parere in ordine alle proposte di revoca dello status di Start up, Start up di ricerca o Start up studentesca dell'Università;
 - d) mette in atto attività di monitoraggio delle Start up, Start up di ricerca e Start up studentesca.
5. La Commissione viene convocata dal Presidente con avviso recapitato anche via e-mail, secondo le disposizioni del Regolamento generale dell'Università. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto, e delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. I membri della Commissione e gli eventuali ulteriori soggetti invitati sono tenuti a obblighi di confidenzialità su tutte le informazioni acquisite riguardanti le proposte di Start up, Start up di ricerca e Start up studentesca e sui relativi piani di business.

Art. 9 – Condizioni di partecipazione dei soci proponenti

1. Il Proponente deve partecipare al capitale della Start up, della Start up di ricerca e della Start up studentesca impegnandosi a mantenere una propria quota per tutta la durata dello status di Start up, Start up di ricerca o Start up studentesca, a garanzia della buona riuscita dell'iniziativa imprenditoriale, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per la salvaguardia della partecipazione dell'Università.



Regolamento in materia di Start up dell'Università di Trento

2. I soci proponenti sono tenuti a comunicare alla Commissione Start up eventuali cessioni di quote del capitale.

Art. 10 – Ruoli nell'ambito di Start up, Start up di ricerca e Start up studentesca per il personale dell'Università

1. Il personale docente e ricercatore può assumere cariche con deleghe operative nell'ambito degli Start-up e Start up di ricerca (ad es. amministratore delegato), solo nel caso si trovi od opti per il regime a tempo definito. Resta fatto salvo che al personale docente e ricercatore a tempo pieno possano essere conferiti incarichi istituzionali privi di deleghe operative in Start up e Start up di ricerca in conformità a quanto stabilito dal Regolamento dell'Università per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extraistituzionali.
2. Il personale docente e ricercatore e quello tecnico amministrativo può partecipare a Start up, Start up di ricerca e Start up studentesca in qualità di prestatori d'opera, nel rispetto del regime delle autorizzazioni di cui alla normativa vigente a livello nazionale e di Università in materia di svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale.
3. Qualora venga meno, per qualsiasi motivo, la compatibilità tra lo svolgimento dell'attività a favore di Start up, Start up di ricerca e Start up studentesca e le funzioni istituzionali, saranno applicate le disposizioni di legge vigenti in relazione allo stato giuridico, rispettivamente del personale docente e del personale tecnico amministrativo.
4. Lo svolgimento dell'attività a favore della Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca non deve porsi in contrasto con il regolare e ordinario svolgimento delle funzioni legate al rapporto di lavoro con l'Università e non può configurarsi come rapporto di lavoro di tipo subordinato. Qualora la partecipazione alle attività dell'impresa, in corso di svolgimento, divenga incompatibile con i compiti didattici e di ricerca, il docente e/o ricercatore, socio o non socio, deve immediatamente comunicarlo all'Università e, contestualmente, cessare lo svolgimento dell'attività prestata presso la società Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca, a meno che non richieda di essere collocato in aspettativa. Resta salvo in ogni caso il diritto da parte del docente e/o ricercatore socio a conservare la propria partecipazione sociale.
5. I dottorandi e/o titolari di assegni di ricerca possono svolgere a favore della Start up, Start up di ricerca o Start up studentesca attività retribuita e non retribuita nonché assumere cariche amministrative all'interno della società, a condizione che tale attività non si ponga in contrasto con il regolare e ordinario svolgimento delle loro funzioni di ricerca, previo parere favorevole del docente Responsabile dell'Assegno di ricerca o del Tutor supervisore del dottorando e, ove richiesto, del Collegio dei docenti del Dottorato, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento universitario in materia.
6. I membri del Consiglio di amministrazione, il Rettore, i membri del Senato accademico, i direttori dei Dipartimenti dell'Università, i direttori di Centro non possono assumere cariche direttive e amministrative in Start up, Start up di ricerca e Start up studentesca. È fatta salva l'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento o Centro sia designato membro del Consiglio di amministrazione di Start up, Start up di ricerca e Start up studentesca di cui non sia socio o proponente ai sensi dell'art. 6, co. 7.
7. L'Università provvede alla verifica del rispetto di quanto previsto nel presente articolo, anche mediante richiesta di informazioni scritte. Le Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca sono tenute a fornire le informazioni richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.



TITOLO III - RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

Art. 11 – Partecipazione dell'Università al capitale sociale

1. La partecipazione dell'Università alla costituzione delle Start up, Start up di ricerca e Start up studentesca non potrà superare di norma il 10% del capitale sociale, che potrà consistere anche esclusivamente nel conferimento di beni in natura, e avrà una durata massima di 5 (cinque) o 3 (tre) anni rispettivamente per la Start up e la Start up di ricerca/Start up studentesca.
2. Nello statuto della società dovranno essere previste le regole da applicarsi in caso di trasferimento a qualunque titolo di quote ed in caso di aumento di capitale.
3. Il Consiglio di amministrazione dell'Università, ricorrendo particolari motivi di convenienza od opportunità, può, sentita la Commissione, autorizzare l'Università a superare i limiti di partecipazione alla Start up, Start up di ricerca e Start up studentesca, fino ad un massimo del 20% del capitale sociale.
4. L'atto costitutivo o eventualmente i patti parasociali conclusi tra l'Università ed i soci contestualmente alla costituzione della società, dovranno altresì prevedere adeguati poteri di controllo in capo all'Università, strumenti di tutela contro la riduzione della quota di capitale detenuta dalla stessa, nonché una opzione di vendita della partecipazione dell'Università nella Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca o in alternativa un suo diritto di recesso, esercitabili comunque rispettivamente per un prezzo di cessione ed a fronte di un valore di liquidazione determinati secondo i criteri dell'art. 2473 c.c..
5. I termini e le condizioni dell'esercizio del diritto di opzione o del diritto di recesso verranno determinati all'interno dello statuto o dei patti parasociali, in modo tale da assicurare comunque l'exit all'Università ove lo status di Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca accreditata dell'Università sia revocato, oppure non sia comunque più in grado di raggiungere il proprio scopo, ai sensi del presente regolamento.
6. In caso di grave violazione da parte della Start up, Start up di ricerca o Start up studentesca delle disposizioni del presente regolamento, di norme dell'atto costitutivo, dei patti parasociali o della convenzione stipulata con l'Università, oppure in caso di sopravvenuta impossibilità di raggiungere gli scopi contemplati in questo regolamento, il Consiglio di amministrazione, d'ufficio o su impulso dell'amministratore nominato dall'Università ovvero di qualunque altro organo universitario, può deliberare, previo parere della Commissione, la revoca dello status di Start up, Start up di ricerca o Start up studentesca, con le conseguenze di cui al comma precedente.

Art. 12 – Autorizzazione all'utilizzo di segni distintivi

1. Alle Start up, Start up di ricerca e Start up studentesca è concesso l'utilizzo del logo dell'Università sulla base di un apposito contratto di licenza che dovrà essere sottoscritto con l'Università contestualmente alla stipula dell'atto costitutivo della società, in caso di società costituenda, oppure contestualmente alla delibera di accreditamento del Consiglio di amministrazione dell'Università, in caso di società già costituita.
2. Il contratto di licenza dovrà prevedere tra l'altro che la Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca garantisca e tenga manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo nonché le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso.



Art. 13 – Servizi, risorse e agevolazioni

1. Gli eventuali rapporti di collaborazione, di fornitura di servizi e di utilizzo di attrezzature tra Dipartimento/Centro e Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca saranno regolati da apposita convenzione, secondo uno schema-tipo predisposto dalla Commissione Start up. La convenzione disciplinerà l'utilizzo di spazi, attrezzature e personale, il trasferimento dei rischi e la loro assicurazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, eventuali servizi usufruibili degli Organismi di supporto dell'Università, la determinazione del corrispettivo da richiedere alla società per l'intera durata dell'ospitalità, nonché i controlli ed il potere del Dipartimento/Centro di recedere dalla convenzione, determinando così l'obbligo di cessare l'utilizzo di beni e spazi concessi dalla stessa.
2. La suddetta convenzione può prevedere in via eccezionale che la struttura ospiti la sede operativa di una Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca, solo nel caso in cui e fino a quando il contesto regionale non possa offrire un'alternativa adeguata per lo sviluppo dell'idea imprenditoriale e subordinatamente alla realizzazione delle primarie esigenze istituzionali, previa definizione del costo d'uso degli spazi da parte dell'Ateneo. La richiesta di ospitalità della sede operativa deve essere indicata dalla Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca già in fase di proposta di istituzione e deve prevedere una durata temporale limitata.
3. La convenzione, di durata non superiore a 3 anni, può essere rinnovata per la fornitura di servizi e l'utilizzo di attrezzature per ulteriori 2 anni, ma non per l'ospitalità della sede operativa della Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca, che non può superare i 3 anni. La convenzione regola inoltre l'accesso alla struttura del personale non universitario della start up, le relative assicurazioni e le misure di sicurezza. La convenzione è approvata dal Consiglio di Dipartimento/Centro, in assenza dei membri del Consiglio coinvolti a qualsiasi titolo nella Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca. Copia della convenzione deve essere trasmessa all'Ufficio Valorizzazione e Impatto della Ricerca.
4. Al fine della richiesta di rinnovo dei servizi e risorse erogati dall'Università e dalle sue strutture a favore delle Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca, le società devono accompagnare la richiesta da una relazione motivata.
5. All'atto della costituzione di Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca dovranno essere specificate tutte le condizioni inerenti al trasferimento di rischi e oneri relativi al personale universitario, agli immobili e alle attrezzature dell'Università di cui eventualmente si avvalga la Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca.
6. Qualora intenda modificare l'oggetto sociale, la Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca è tenuta a comunicare tale modifica e la relativa motivazione alla Commissione, che si esprime entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, sentito il Dipartimento/Centro interessato. Nel caso di richiesta di chiarimento il suddetto termine viene interrotto. Qualora la start up proceda alla modifica dell'oggetto sociale nonostante il parere negativo della Commissione, il Consiglio di amministrazione delibera in merito alla revoca dello status di Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca dell'Università.
7. Le Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca sono tenuti ad inviare all'Ufficio Valorizzazione e Impatto della Ricerca dell'Università il bilancio annuale d'esercizio (redatto ai sensi dell'art. 2423 CC) e la Relazione sulla gestione (redatta ai sensi dell'art. 2428 CC) entro un mese dalla sua approvazione. L'Ufficio segnala alla Commissione eventuali criticità che possano portare alla revoca dello status di Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca. In caso di mancato invio di tali documenti il Consiglio di amministrazione su proposta della Commissione potrà revocare lo status di Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca dell'Università.



Art. 14 – Tutela della proprietà intellettuale

1. La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dalla Start up, dalla Start up di ricerca o dalla Start up studentesca è della nuova società, purché il personale della Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca sia l'unico e il solo personale che contribuisce a tali risultati.
2. Nel caso in cui nell'ambito di collaborazioni attivate tra Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca e Università siano sviluppati Beni Immateriali tutelabili, la titolarità degli stessi è riconosciuta a Università e Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca proporzionalmente agli apporti di ciascuna parte.
3. Nel caso in cui la Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca sviluppi Beni Immateriali tutelabili nell'ambito di ricerca condotta presso la struttura (Dipartimento/Centro) ospitante, la titolarità degli stessi sarà sempre congiunta tra Università e Start up/Start up di ricerca.
4. Alle invenzioni conseguite dai docenti e dipendenti appartenenti al ruolo del personale tecnico amministrativo dell'Università si applicano le disposizioni previste dalla legge vigente e dal regolamento dell'Università in materia di proprietà intellettuale.
5. Per quanto riguarda la proprietà intellettuale dei risultati definita al comma 1 l'Università ha diritto di richiedere, al solo fine del perseguimento dei propri scopi istituzionali di ricerca e di didattica, licenza d'uso gratuita, senza diritto di sublicenza, alla Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca, che è tenuta a concederla se non ricorrano gravi motivi ostativi, sulla quale si pronuncia, quale arbitro inappellabile, la Commissione Start up, in contraddittorio fra le parti.
6. Se la Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca risulti interessata alla valorizzazione di un Bene Immateriale di titolarità dell'Università l'eventuale cessione o licenza del Bene alla Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca deve sottostare alle condizioni previste all'art. 15 del Regolamento in materia di Proprietà intellettuale dell'Università.

Art. 15 – Conflitto di interessi

1. È fatto espresso divieto al personale docente o ricercatore che partecipa alle società aventi caratteristiche di Start up, Start up di ricerca e Start up studentesca di svolgere attività in concorrenza con quella dell'Università di appartenenza. Il suddetto personale è tenuto a comunicare tempestivamente all'Università eventuali situazioni di conflitto d'interesse, effettive o potenziali, che possano anche successivamente determinarsi nello svolgimento dell'attività a favore della società interessata. A tal fine, anche su richiesta degli interessati, la Commissione del Senato per l'attuazione del Codice etico esprime parere sull'eventuale situazione di conflitto di interesse attuale o potenziale.
2. Il personale docente e ricercatore a tempo pieno che partecipi a qualunque titolo alle società di Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca deve comunicare all'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, i dividendi, i compensi, le remunerazioni e i benefici a qualunque titolo ottenuti dalla società.
3. Il rapporto di lavoro con l'Università non deve costituire strumento per l'attribuzione al socio appartenente alla categoria del personale docente o ricercatore di vantaggi, diretti o indiretti, consistenti nell'esercizio di strumenti di discriminazione o pregiudizio nei confronti degli altri soci.
4. Qualsiasi attività svolta dal personale dell'Università in relazione alla Start up/Start up di ricerca/Start up studentesca deve essere effettuata nel pieno rispetto del vigente Codice etico e Codice di comportamento dell'Università.



TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.
2. A decorrere dall'entrata in vigore viene abrogato il Regolamento in materia di Start up e Start up di ricerca dell'Università, emanato con D.R. n. 421 del 6 luglio 2015.
3. Le società che, alla data entrata in vigore del presente Regolamento, rientrano tra le società Start up e Start up di ricerca già accreditate dall'Università sono tenute ad adeguarsi ai principi e ai criteri stabiliti dal presente regolamento entro il termine di un anno dall'approvazione dello stesso.
4. Con particolare riferimento a eventuali contratti relativi a servizi e agevolazioni in essere stipulati con l'Università o le sue strutture, le società sono tenute ad adeguarsi a quanto disposto nel presente regolamento a far data dal giorno successivo alla scadenza del contratto.
5. L'adeguatezza del presente Regolamento viene verificata periodicamente dal Rettore o dal Delegato del Rettore, sulla base di eventuali variazioni delle procedure interne o di eventuali modifiche normative.

Art. 17 – Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.